

IMPOSTE SUL REDDITO

Tax Control Framework: definiti i requisiti e i compiti dei certificatori

di **Guido Doneddu, Sandro Pittini**

Seminario di specializzazione

Regime di adempimento collaborativo e tax control framework

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

Sottoscritto dalla Ragioneria dello Stato **il regolamento che definisce i requisiti ed i compiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tax Control Framework ("TCF")**. Il regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 221/2023](#), recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo» il quale, modificando l'[articolo 4, D.Lgs. 128/2015](#), con l'aggiunta del comma 1-*bis*, stabilisce che il TCF **debba essere certificato**, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili da parte di **professionisti indipendenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità** indicati nel regolamento e che risultino **iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili**.

Centrali le **competenze** e le **capacità professionali** che il professionista dovrà possedere, al fine di poter svolgere **l'incarico di certificatore del TCF**, definite dall'articolo 2 del regolamento.

A tal riguardo, il Ministero dell'Economia e della Finanza, l'Agenzia delle entrate ed i Consigli Nazionali degli ordini interessati individueranno congiuntamente le modalità e i **percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione del possesso dei requisiti**. Le competenze richieste includeranno una approfondita conoscenza in materia di **sistemi di controllo interno**, di **gestione dei rischi**, nonché dei **principi contabili** applicabili nei periodi coperti dalla certificazione al soggetto incaricante e di **diritto tributario**.

Tra i principali **requisiti** che il professionista incaricato deve possedere vi è **l'indipendenza**, declinata nel divieto di accettare l'incarico qualora esistano dei **rapporti di parentela** (così come esplicitati in dettaglio all'[articolo 4](#) del regolamento attuativo) tra il **professionista incaricato e il soggetto incaricante**, nel divieto di **svolgere servizi professionali** che possano **influenzare il processo decisionale** del soggetto incaricante, e, da ultimo, nel divieto di **rivestire cariche sociali** negli organi di amministrazione e di controllo del soggetto conferente l'incarico, delle sue **controllate**, delle sue **controllanti** o di quelle sottoposte a comune controllo.

Rientra tra le **cause ostative** all'accettazione dell'incarico di certificatore, l'aver **reso servizi funzionali all'elaborazione del TCF**, ovvero aver ricoperto **ruoli di responsabilità in tale ambito**; ciò al fine di escludere del tutto la sussistenza di **rischi di autoriesame**. Tale causa ostativa si estende anche ad altri professionisti legati da **rapporti di collaborazione professionale**, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è **associato il professionista abilitato alla certificazione**.

L'incarico per la certificazione può essere conferito al professionista **per un massimo di 3 volte consecutive**, fatta salva la possibilità di conferire un nuovo incarico **trascorsi 6 anni** dalla sottoscrizione dell'ultima certificazione. Durante questo periodo, il professionista **non potrà neppure collaborare con il certificatore che gli subentra**.

La **certificazione rilasciata dal professionista** avrà una **validità triennale** e andrà aggiornata alla scadenza, con obbligo di **conservazione dell'originale a cura di entrambe le parti**. Qualora, nel periodo di validità della certificazione, intervengano **modifiche organizzative** tali da richiedere il complessivo aggiornamento del TCF, sarà necessario ottenere una **nuova certificazione** prima della scadenza del triennio.